



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Delibere Consiglio Provinciale n. 44 del 23/3/2006 e n. 73/A del 29/9/2006

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Tipologia e natura delle provvidenze
- Art. 3 - Limiti oggettivi del Regolamento
- Art. 4 - Criteri di concessione
- Art. 5 - Condizioni generali di concessione
- Art. 6 – Decadenza

CAPO II - CONTRIBUTI

- Art. 7 - Richiesta di ammissione
- Art. 8 - Procedura della concessione
- Art. 9 Condizioni di concessione e liquidazione dei contributi

CAPO III - VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 10 Procedure

CAPO IV - PROVVIDENZE DIVERSE

- Art. 11 - Interventi eccezionali
- Art. 12 – Ulteriori forme particolari di aiuto
- Art. 13 Pubblicità dell'Albo dei beneficiari

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

NOTE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Provincia di Lucca stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e del privato sociale senza fini di lucro, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241.
2. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 2 - Tipologia e natura delle provvidenze

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:
 - contributi, allorché le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - vantaggi economici, allorché sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.
2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione o nell'esonero del corrispettivo per l'uso temporaneo di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

Art. 3 - Limiti oggettivi del Regolamento

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate e comunque quelle previste e disciplinate da apposita normativa di dettaglio;
 - b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
 - d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
 - e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia;
 - f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

Art. 4 - Criteri di concessione

1. La concessione di provvidenze avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:

I destinatari delle concessioni sono:

- a) Organismi iscritti nell'albo delle cooperative sociali, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nel registro delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 42/2002 (nei settori: ambientale – turistico, culturale – educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti) tenuti presso l'Ente o che facciano richiesta di iscrizione contestualmente alla richiesta di contributo;
- b) Altri soggetti del terzo settore individuati dall'art. 17 della L.R. 41/2005;
- c) Fondazioni;
- d) Istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
- e) Enti pubblici;
- f) Comitati riconosciuti.

Per la concessione di provvidenze vengono valutate nell'ordine:

1. la consonanza con attività ricadenti in materie di competenza istituzionale dell'Ente
 2. la coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
 3. la rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 4. la conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
2. Per l'ammissione è particolarmente valutato il carattere continuativo e non episodico delle attività del proponente, i risultati conseguiti in precedenza, la qualità della proposta in relazione alle finalità che si intendono perseguire, nonché il coinvolgimento di più soggetti.
 3. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore dell'iniziativa o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.

Art. 5 - Condizioni generali di concessione

1. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia.
2. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
3. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze.
4. Le spese di ospitalità o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono comprese nel budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.

Art. 6 – Decadenza

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - non venga presentata la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9 c. 5;
 - siano intervenute sostanziali modifiche del programma;
2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

CAPO II - CONTRIBUTI

Art. 7 - Richiesta di ammissione

1. I soggetti, pubblici e privati, per accedere ai contributi previsti dal presente Regolamento devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente della Provincia entro il 31 dicembre di ogni anno utilizzando appositi modelli prestabiliti.
2. Ai sensi della L. 241/90 la Provincia provvederà a dare comunicazione di avvio del procedimento ed eventualmente comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
3. Le iniziative devono essere definite da un preciso progetto che possibilmente coinvolga più soggetti ed operatori, corredato da un piano economico e finanziario e da una relazione sugli eventuali precedenti esiti.
4. Non sono ammesse richieste per iniziative già realizzate.

Art. 8 - Procedura della concessione

1. La Giunta provinciale definisce con delibera entro il mese di settembre le priorità generali per la concessione dei contributi distinte per ciascun settore di intervento dandone adeguata pubblicità tramite bandi.
2. Le richieste pervenute sono assegnate per l'istruttoria ai servizi competenti per materia, che provvedono agli adempimenti di competenza.
3. Il dirigente competente determina l'assegnazione dei singoli contributi nel rispetto delle priorità stabilite dalla Giunta e ne relaziona alla Giunta stessa precisando il numero delle domande pervenute, le finalità per cui i contributi vengono richiesti, l'importo complessivo delle richieste ed eventuali valutazioni tecniche.
4. Il procedimento di assegnazione dei contributi, subordinato all'approvazione del bilancio, si conclude entro 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, salvo diverse indicazioni di legge.
5. Il Dirigente comunicherà agli interessati l'esito delle richieste, motivando i casi di non accoglimento.

Art. 9 Condizioni di concessione e liquidazione dei contributi

1. Il contributo per le attività proposte, comprensivo degli eventuali vantaggi economici di cui al capo III del presente Regolamento, non può superare di norma il 50% del costo dell'iniziativa.
2. La partecipazione della Provincia alle iniziative dovrà essere adeguatamente pubblicizzata.
3. Effettuata l'iniziativa per la quale è stato chiesto e assegnato il contributo, dovrà essere presentata all'Amministrazione Provinciale una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 403/98, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti la rendicontazione della somma concessa, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della manifestazione, i costi complessivi, la partecipazione e i risultati conseguiti, utilizzando appositi modelli uniformi per tutto l'Ente.
4. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, indispensabile ai fini della liquidazione, è soggetta ai controlli a campione ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Nel caso di contributi per acquisti di mezzi o attrezzature di rilevante entità, il contributo può essere ammesso anche dopo l'acquisto e il dirigente può liquidare un acconto in corso di acquisto.

CAPO III - VANTAGGI ECONOMICI

Art. 10 Procedure

1. Il totale dei vantaggi economici, comprensivi degli eventuali contributi di cui al Capo II, non può superare di norma il 50% del costo dell'iniziativa.
2. I soggetti, pubblici e privati, per accedere ai vantaggi economici previsti dal presente Regolamento devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente della Provincia.
3. Le richieste, attribuite al servizio competente per materia, verranno valutate e assegnate dai dirigenti nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni regolamentari interne e di settore

CAPO IV - PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 11 - Interventi eccezionali

1. L'attribuzione di contributi può inoltre essere disposta a favore di soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno ovvero per favorire iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità.
2. L'assegnazione dei contributi è effettuata – previa specifica delibera della Giunta provinciale e adeguata istruttoria - dal dirigente con proprio atto.
3. A cura del dirigente competente dovrà essere acquisita l'attestazione da parte del destinatario sull'utilizzazione dei fondi.

Art. 12 – Ulteriori forme particolari di aiuto

1. La Provincia può intervenire a favore dei Comuni della Provincia e in casi eccezionali di enti pubblici dell'intera comunità nazionale, anche mediante impiego gratuito di personale, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali per prevenire o fronteggiare eventi calamitosi;
2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi della Provincia.
3. Tali interventi sono adottati con deliberazione di Giunta Provinciale.
4. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza il Dirigente del servizio competente provvede immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo tempestivamente all'Amministrazione una relazione dettagliata riferita all'intervento disposto. La regolarizzazione dell'intervento di somma urgenza avviene con apposita delibera della Giunta provinciale entro 30 giorni dall'intervento.
5. A cura del dirigente competente dovrà essere acquisita l'attestazione da parte del destinatario sull'effettuazione degli interventi realizzati.

Art. 13 Pubblicità dell'Albo dei beneficiari

1. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, istituito nel rispetto di quanto previsto dal DPR 7 aprile 2000 n. 118, può essere consultato da ogni cittadino presso l'Ente e anche sul sito internet della Provincia.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo e pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il 1 luglio 2006.
2. In sede di prima applicazione la Giunta provinciale definisce con delibera entro il 15 novembre 2006 le priorità generali ed i relativi bandi per la concessione dei contributi distinte per ciascun settore di intervento dandone adeguata pubblicità.¹
3. Al presente Regolamento dovrà essere assicurata la più ampia e diffusa conoscenza da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.
4. I contributi concessi fino al 30 giugno 2006 dovranno essere rendicontati dai beneficiari degli stessi entro il 31 dicembre 2006.

¹ Comma così sostituito dalla delibera Consiglio provinciale n. 73/A del 29 settembre 2006

NOTE

Art. 1

L. 7-8-1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 4

L.R. 9 dicembre 2002, n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)

L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”

Art. 17 - Il terzo settore

1. Nel rispetto del principio della sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- c) le cooperative sociali;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l'iscrizione);
- g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

3. I soggetti di cui al comma 2 concorrono, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, ai processi di programmazione regionale e locale. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La Regione e gli enti locali sostengono le attività del volontariato anche attraverso la collaborazione con i centri di servizio costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

114. Aziende speciali ed istituzioni.

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio.

Art. 7

L. 7-8-1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 9

D.P.R. 20.10.1998 n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Art. 13

DPR 7 aprile 2000 n. 118 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.